

*Alberto Maffi*

## XXI Symposium di diritto greco ed ellenistico

Dal 20 al 23 agosto 2017, nell'amenata cornice della "Faculty of Humanities" dell'Università di Tel-Aviv, Uri Yiftach-Firanko e Rachel Zelnick-Abramovitz hanno impeccabilmente organizzato il XXI Symposium di diritto greco ed ellenistico. Il convegno si è articolato in cinque sezioni tematiche, in cui si è ulteriormente inserita una commemorazione a più voci di uno dei padri fondatori del Symposium (nonché, fra l'altro, membro autorevole del Comitato scientifico di questa rivista), Joseph Mélèze-Modrzejewski, scomparso il 29 gennaio 2017.

Dopo i saluti di B. Isaac e di G. Shahar, la prima sezione ("Legislation") ha avuto inizio con la relazione di Ph. Scheibelreiter ("*Nomos, factum und enklema*"), in cui lo studioso austriaco ha tracciato un interessante parallelo fra l'enklema del processo attico dell'età degli oratori e la formula che caratterizza il processo formulare romano. Nella sua risposta A. Maffi ha analizzato il celebre arbitrato di Cnido fra Calymna e Cos alla luce della problematica messa in luce dalla relazione di Scheibelreiter.

M. Canevaro ("*Athenian Nomothesia, Judicial Review and Greek Constitutionalism*") ha tratto spunto dai suoi studi recenti sul procedimento legislativo ateniese per affrontare la (apparente) contraddizione fra la possibilità di introdurre modifiche legislative e l'imperativo che esse non contrastino con l'ordinamento vigente. La soluzione proposta da Canevaro è che la legittimità delle innovazioni era valutata alla luce dell'*ethos* della *politeia* ateniese. Nella sua risposta G. Thür ha posto vari interrogativi tendenti a collocare in un contesto storicamente mutevole la problematica sollevata da Canevaro.

L. Pepe ("*Athenian Interpreters and the Law*") ha ripercorso il complesso (benché frammentario e lacunoso) dossier delle fonti attiche relative alla figura e al ruolo degli *exegetai*, mettendo in luce che non si tratta di una categoria riconducibile ad unità e che la loro funzione non può essere definita come interpretazione del diritto in un'accezione analoga, anche solo da un punto di vista embrionale, a quella che sarà svolta dai giuristi romani. Nella sua risposta, A. Scafuro ha rilevato le difficoltà inerenti all'interpretazione delle fonti riguardanti il ruolo svolto dagli esegeti degli Eumolpidi.

A conclusione di questa prima sezione, D. Leão (“Plutarch and Demetrius of Phalerum: the Intellectual, the Legislator and the Expatriate”) ha messo in rilievo alcuni aspetti della biografia dell’uomo politico ateniese che ne rivelano l’importanza per la storia del diritto attico. Nella sua risposta M. Faraguna ha insistito in particolare sull’attività legislativa di Demetrio.

La seconda sezione del convegno (“Legal Procedure”) ha preso avvio con la relazione di M. Gagarin (“Challenges in Athenian Law: Beyond Oaths and *Basanos*”). Lo studioso americano ha proposto di allargare la categoria degli atti espressamente definiti mediante il sostantivo *proklesis* o il verbo *prokaleo*, sostituendo pertanto al termine “challenge”, con cui sono tradotti normalmente in inglese, con il termine “proposal”; e ne ha presentato una classificazione in otto sottotipi: a seconda che mirino a risolvere la controversia, a dar luogo all’interrogatorio sotto tortura di uno schiavo, a sottomettere la lite ad arbitrato, a provocare la prestazione di un giuramento, a risolvere una questione marginale, ad ottenere la produzione di un documento in giudizio, a mettere in moto una procedura di antidosis, a ottenere una testimonianza. Nella sua risposta G. Thür ha sottoposto a critica la riduzione a categoria unitaria degli atti esaminati nella relazione.

A. Lanni (“The Role of the Complaint [*graphe/enklema*] in the Athenian Legal System”) ha affrontato un tema per molti aspetti convergente con quello già trattato da Scheibelreiter. La studiosa americana, richiamandosi ai risultati dei suoi precedenti studi, ha però sostenuto che le parti e i giudici non erano realmente vincolati dalla conformità alla legge. Nella sua risposta R. Wallace ha apportato il suo contributo alla discussione di questa problematica, da tempo al centro di un acceso dibattito fra i giusgrecisti.

A conclusione della sezione B. Palme (“Libellprozess und Subskriptionsverfahren in den bilinguen Prozessprotokollen”) ha affrontato un interessante fenomeno all’interno dell’inesauribile tematica dei rapporti fra gli universi giuridici greco e romano, mettendo in rilievo l’importanza della scrittura nella struttura dei processi documentati dai papiri egizi. Nella sua risposta J. L. Alonso ha approfondito il tema discutendo alcuni dei documenti esaminati dal relatore.

In apertura della terza sezione (“Breach and Penalty”) A. Dimopoulou (“Lawbreakers, Litigants and Creditors in the Characters of Theophrastus: Reflections of Legal Practices in Everydaylife”) ha condotto una dettagliata disamina dell’operetta teofrastea, mettendone in luce il contributo alla nostra conoscenza del diritto attico nella seconda metà del IV sec. a.C. Nella sua risposta (letta da L. Pepe a causa dell’assenza forzata dell’autrice) E. Cantarella è ritornata sul problema della finalità dell’operetta e ne ha ribadito l’importanza per la conoscenza della mentalità corrente ateniese rispetto alle regole giuridiche.

Di seguito M. Youni (“*Atimia* and Outlawry in Classical Athens”), ricollegandosi ai suoi precedenti studi sul tema, ha sostenuto, con particolare riguardo alle fonti attiche, che *atimia* e messa al bando sono due forme di penalità da tenere distinte fin dalle origini (documentate dai poemi omerici). Nella sua

risposta A. Maffi, sulla base soprattutto di fonti epigrafiche non provenienti dall'Attica, ha avanzato l'ipotesi che, in determinati contesti storici, l'*atimia* potesse comportare, per chi ne era colpito, non la semplice perdita dei diritti politici e parzialmente anche civili, ma il rischio di essere messo impunemente a morte da un qualunque cittadino.

Nello svolgimento del convegno si è inserita a questo punto una serie di relazioni volte a commemorare J. Mélèze-Modrzejewski, l'eminente studioso a cui questa rivista intende dedicare prossimamente un adeguato omaggio. Dopo due interventi estemporanei di A. Maffi e di M. Gagarin, P. Sängler ("Die soziokulturelle Stellung des ägyptischen Diasporajudentums im Hellenismus nach Joseph Mélèze-Modrzejewski") ha trattato in modo molto penetrante un tema assai caro allo scomparso studioso, mettendo in primo piano l'indagine sulla nozione di *politeuma* alla luce degli sviluppi dottrinari dell'ultimo secolo. Di seguito J. Urbanik, ("Ioseph inter gentes. On Status and Law between the Centre and the Periphery") ha sviluppato un altro tema caro a Modrzejewski attraverso una serie di rilevanti esempi storici. Infine U. Yiftach ("Dikai in the Chora: another Perspective of Mélèze-Modrzejewski's *politikoi nomoi*") è ritornato anch'egli sulla nozione di *politikoi nomoi*, accettando la tesi del compianto studioso secondo cui i *politikoi nomoi* (con particolare riferimento al P. Gur. 2) si devono identificare con le pratiche giuridiche introdotte dai Greci in Egitto. Ha però attirato l'attenzione sull'influenza dei *nomoi* alessandrini soprattutto con riferimento alla disciplina delle obbligazioni da delitto. Nella sua risposta B. Palme ha ulteriormente arricchito e affinato i termini del dibattito sul tema.

M. Dreher ("Rechtliche Elemente in den antiken Fluchtafeln") ha aperto la quarta sezione („Contracts and Clauses") esponendo i risultati del lavoro di catalogazione (sotto la sigla TheDeMa) e studio delle "Fluchtafeln". Ha illustrato le categorie in cui vengono classificati i documenti e ha poi concentrato la sua attenzione sulle c.d. *defixiones iudicariae* presentando alcuni testi di difficile interpretazione. Nella sua risposta L. Rubinstein si è soffermata in particolare sui documenti che alludono a una pluralità di processi.

Di seguito T. Kruse ("The *euergesia* of the Emperor Hadrian on the Lease of State Land for Reduced Rent Revisited") ha concentrato la sua attenzione su una serie di petizioni allo stratego Apollonio (datate fra il 113 e il 120 d.C.) che si riferiscono all'affitto di terra pubblica a canone ridotto in base a un editto dell'imperatore Adriano. Nella sua risposta (sotto il titolo "The Carrot and the Stick, Provincial Agrarian Policies in light of P.Col. inv. 116b recto") U. Yiftach ha messo in luce, attraverso l'esame del documento citato nel titolo del suo intervento, come l'amministrazione imperiale perseguisse lo scopo di assicurare la prosperità dell'agricoltura sia attraverso agevolazioni come quelle assicurate da Adriano sia attraverso la costrizione.

La quinta sezione ("Slavery") è stata aperta da S. Forsdyke ("Slave Agency, Citizenship and the Law"), che ha illustrato le modalità attraverso cui, nell'A-

tene classica, gli schiavi sfruttavano gli spazi lasciati aperti dall'ordinamento giuridico per esercitare di fatto le prerogative dei liberi o per farsi passare addirittura per cittadini. E.E. Cohen nella sua risposta ha espresso la sua adesione alle tesi della relatrice che sviluppano un punto di vista da lui espresso in numerosi ben noti lavori.

Infine R. Zelnick-Abramovitz ("The Status of Slaves Manumitted Under *Paramone*: A Reappraisal") ha riaperto la discussione sul significato e la portata della *paramone*, un tema assai controverso in dottrina, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione giuridica dello schiavo liberato sotto il vincolo di prestare determinati servizi a favore dell'ex-padrone. La sua conclusione è che si potesse essere considerati liberi dal punto di vista dell'inquadramento nelle strutture cittadine e non liberi dal punto di vista dei rapporti privati con l'ex-padrone e la sua famiglia. Nella sua risposta S. Todd mette radicalmente in dubbio che dalle formulazioni ricorrenti, in tempi e luoghi diversi, delle clausole di *paramone* ci si debbano attendere concezioni giuridiche coerenti.

Per quanto riguarda le iniziative, ottimamente organizzate, che hanno affiancato i lavori del convegno, piace qui ricordare la visita al convento, non lontano da Gerusalemme, dove vive e opera la figlia di H.J. Wolff, fondatore dei Symposia di diritto greco ed ellenistico.